

Tasse prorogate al 20/8/2017, ecco il DPCM, che riguarda SOLO i contribuenti titolari di reddito d'impresa

di Roberto Pasquini

Pubblicato il 22 luglio 2017

dopo il comunicato stampa ecco il DPCM di proroga della scadenza delle tasse al 20/8/2017



Dopo il comunicato stampa ecco il DPCM di proroga tasse al 20/8/2017

Il comunicato stampa della proroga è scritto male ma pensavo che il risultato fosse dovuto alla fretta; ero convinto che successivamente il DPCM sarebbe stato scritto meglio, dando una proroga generalizzata a tutti, una proroga in ritardo ma almeno sensata, senza creare ulteriori polemiche e scontri con i contribuenti ed i professionisti che li seguono in questi adempimenti. Ho sbagliato.

E la fiducia verso le Istituzioni cala sempre più

Roberto Pasquini

ecco il testo:

IL DPCM E' STATO PUBBLICATO... PROROGA RISERVATA AI SOLI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA, esclusi tutti gli altri. Viva la compliance fisco/contribuenti. Viva lo Statuto del Contribuente!

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce nuove modalità per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito di impresa e dei sostituti d'imposta e le modifiche normative che hanno inciso sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi

1. I titolari di reddito d'impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei

redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonché la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo:

a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;

b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Boschi

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Padoan

[Scarica il documento allegato](#)

